



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309.**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità

in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che la **Cooperativa Sociale "Alle Sorgenti" Progetto A**, di seguito per brevità denominato **la Cooperativa**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelle indicate nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sette, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Rita Nannizzi e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

La Cooperativa consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Coopertiva, che opera nel settore sociale, e che ha sede in Villacidro, Via Torino, 3 tel/fax 070/9786012, e mail coop.allesorgenti@tiscali.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione delle strutture residenziali e di accoglienza gestite dalla Cooperativa Sociale "Alle Sorgenti" Progetto A;
- Collaborazione per la manutenzione dei giardini delle strutture sopra indicate;

- Prestazioni di lavoro a favore di soggetti svantaggiati ospiti delle strutture gestite dalla Cooperativa Sociale “Alle Sorgenti” Progetto A, quali anziani ed extra-comunitari;
- Ogni altra prestazione di lavoro di pubblica utilità pertinente alla professionalità degli interessati e in coerenza con gli obiettivi della Cooperativa.

Precisa inoltre che **la Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Cooperativa, che consente a **n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente** la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 10 soggetti nell'arco dell'anno, individua nel Presidente, Rita Nannizzi o un suo delegato**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **la Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **La Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **alla Cooperativa** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Cooperativa** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Cooperativa.**

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Cooperativa.**


Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 11 febbraio 2015


Il Presidente della Cooperativa Sociale
Alle Sorgenti Progetto A
Rita Nannizzi



Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Sette



Il Dirigente dell'UEPE
Dott.ssa Rossana Carta



Al Presidente del Tribunale di Cagliari

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità

La sottoscritta RITA NANNIZZI nata a VILLACIDRO il 22/07/1968 in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale ALLE SORGENTI PROGETTO A di VILLACIDRO,

CHIEDE

che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e precisamente

- Art. 1 in cui viene indicata la sede legale, variata a Villacidro, via Iglesias n.82;
- Art. 3 dove veniamo autorizzati per n. 2 soggetti in contemporanea e vorremmo aumentare a n.6
- Art. 3 aumentare il tetto da 10 soggetti all'anno fino a 30.


Cordiali saluti.

Villacidro, 02/08/2021


Il Presidente

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



Cooperativa Sociale
ALLE SORGENTI PROGETTO A a.r.l.
Via Iglesias, 82 - 09039 VILLACIDRO
Tel./Fax 070 4628554
Cod. Fisc./Part.IVA 03061990929
Atto Naz. Sec. Coop. n. 4178211





SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ALLE SORGENTI PROGETTO A

Ill.mo Sig. Presidente del T.O. di Cagliari

La sottoscritta Nannizzi Rita nato a Villacidro, il 22/07/1968 residente a Villacidro in Via Trexenta, 14 in qualità di Legale rappresentate della Cooperativa Sociale "ALLE SORGENTI PROGETTO A" ONLUS, con sede legale in VILLACIDRO, Via IGLESIAS n. 82, Codice Fiscale Partita IV.A. 03061990929,

In merito alla convenzione sottoscritta in data 11/02/2015 con il Tribunale Ordinario di Cagliari relativamente alla esecuzione dei lavori di pubblica utilità,

COMUNICA

La variazione dei seguenti dati:

- La sede legale di suddetta cooperativa è stata trasferita in via Iglesias n. 82, nel paese di Villacidro;
- Le sedi di lavoro sono distribuite, oltre che nella struttura di accoglienza per migranti sita nella sede legale, nei centri operativi siti in San Gavino Monreale, ossia viale Trieste 183/185 (comunità alloggio/integrata per anziani), viale Trieste n. 74, via Risorgimento n. 1 e via Parrocchia n. 50 (Servizio Accoglienza e Integrazione);
- Il numero di persone da accogliere nell'arco dell'anno è pari a 20.

Villacidro, li 29/08/2023

Rita Nannizzi

**Cooperativa Sociale
ALLE SORGENTI PROGETTO A a.r.l.**
Via Iglesias, 82 - 09039 VILLACIDRO
Tel./Fax 070 4628554
Cod. Fisc./Part.IVA 03061990929
Atto Naz Soc Coop n A178211

Cooperativa Sociale Alle Sorgenti Progetto A

Sede legale via Iglesias n. 82

09039 Villacidro, SU

C.F./P.I. 03061990929

Sede operativa viale Trieste 185 San Gavino Monreale tel. 0704628554

Mail: coop.allesorgenti@tiscali.it pec: progettoacooperativaonlus@pec.it

Villacidro

29/08/2023

TRIBUNALE